



Protocollo n°.....1660.....

del01.02.2021.....

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 4693/2020, Gemelli Natale c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione dell’ordinanza del 20.01.2021, emessa dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Graziella Bellino.

In esecuzione della disposizione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Graziella Bellino emessa con ordinanza 20.01.2021 nel giudizio R.G. n. 4693/2020, Gemelli Natale c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Gemelli Natale;
- ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 20.01.2021 per fissazione udienza del 26.02.2021;
- elenco dei candidati selezionati ai fini dell’assunzione a tempo determinato con qualifica di operatore ecologico, esitato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Messinaservizi Bene Comune SpA del 13.05.2020;
- relata di notificazione atti a mezzo *pec*;
- richiesta di pubblicazione degli atti di causa sul sito *internet* della Messinaservizi Bene Comune SpA formulata dall’avvocato di controparte;
- avviso di pubblici proclami formulato dall’avvocato di controparte.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del Sig. **GEMELLI NATALE**, (C.F. GMLNTL77E14F158L) nato a Messina il 14 Maggio 1977 ed ivi residente in Via 3/T pal. 36, rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiara di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 090/8960421 o agli indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocatosantidelia.it o pec avvsantidelia@cnfpec.it, presso lo stesso elettivamente domiciliata a Messina Via S. Agostino, 4

– ricorrente –

contro

la **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

– resistente –

per l'annullamento e/o disapplicazione

della clausola del bando di selezione pubblicato sul sito istituzione della Società il 2 Settembre 2019 per l'avviamento al lavoro di n. 100 operatori ecologici di livello J CCNL Utilitalia OPERATORI ECOLOGICI LIVELLO J CCNL UTILITALIA, presso l'Azienda MessinaServizi Bene Comune S.P.A., con la quale vengono esclusi dalla partecipazione le persone che hanno un'età superiore ai 40 anni.

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a partecipare alla predetta selezione e

per l'inserimento del ricorrente

nella detta graduatoria con il punteggio spettante

* * * *

PREMESSE:



Il Sig. Natale Gemelli, con domanda presentata il 18 settembre 2019 (doc. 1), ha partecipato alla selezione pubblica - indetta per tramite del Centro dell'impiego di Messina e riservata ai suoi iscritti privi di occupazione con Avviso prot. n. 27511 pubblicato il 19 agosto 2019 - per l'avviamento al lavoro di 100 operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia che sarebbero stati assunti presso l'azienda Messinaservizi Bene Comune S.p.a., con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi (doc. 2).

Il bando, tuttavia, del tutto illegittimamente, prevedeva qual requisito soggettivo di partecipazione, essere in possesso di un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Il sig. Gemelli Natale, stando alla lettera del bando non avrebbe potuto partecipare alla predetta selezione, sebbene in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, solo perché di età superiore ai 40 anni.

Ciononostante presentava la domanda di partecipazione ma, proprio per quanto espressamente previsto nel bando, veniva escluso dalla chiamata che, da ultimo, sembra abbia interessato soggetti sotto la sua virtuale posizione.

Oggi, dunque, vi è anche la prova dell'interesse specifico ad agire, ragion per cui occorre rivolgersi a codesto On.le Tribunale in ragione dei seguenti

MOTIVI:

1. In via preliminare, al fine di superare le prevedibili difese della Società, occorre precisare che nella presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Mesinaservizi Bene Comune è una società "*in house providing*" interamente partecipata dal Comune di Messina e come tale, relativamente alle procedure di assunzione di personale dipendente, resta certamente assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Com'è noto, la disciplina delle società a partecipazione pubblica è rimessa completamente al D.lgs. n. 175/2016 che, all'art. 19, statuisce le regole applicabili per la gestione del personale.

In particolare, proprio per ciò che attiene alla selezione del personale viene



espressamente previsto che “**resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale**”.

Ed infatti “*In tema di giurisdizione, ai sensi dell’art. 19 D. L.vo 175/2016, per quanto concerne le società a partecipazione pubblica, **resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale**” (Trib. Torino, Sez. I, 18 maggio 2018).*

Recentemente, poi, il T.A.R. Lazio ha ribadito il surriferito orientamento, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso proposto avverso una procedura di reclutamento indetta da un Società pubblica “*richiamando “l’art. 19 c. 4 del D.lgs. n. 175/2016, laddove afferma come resti ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di reclutamento del personale” (T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 2 agosto 2019, n. 10264).*

Il significato di questa disposizione appare assolutamente chiaro: la scelta del modello societario non è indifferente rispetto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro **che rimane sempre di diritto comune.**

L’anzidetta disposizione non fa altro che consacrare sul piano legislativo quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la giurisdizione del g.o. per tutte quelle controversie che attengano le procedure di reclutamento del personale delle società *in house*, giacché non equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass., Sez. Un., 7759/2017).

Inoltre, si segnala che Codesto tribunale si è già pronunciato su questione riconoscendo la sua giurisdizione al merito al caso sottopostole (Trib. Messina, sez lav. sent. del 16 luglio 2020, n.13583).

2. Sempre in via preliminare risulta necessario precisare che nessun dubbio può essere sollevato in merito alla legittimità ad agire in giudizio dell’odierno ricorrente.

Egli, infatti, ha presentato la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti dal bando, ha tutti i requisiti richiesti dal bando, era ed è privo di



occupazione ed iscritto al Centro per l'impiego di Messina, ma è stato escluso dalla graduatoria "per superato limite d'età" perché nato il 14 maggio del 1977.

Sul punto è il caso di precisare che, secondo il regolamento previsto dal bando, il sig. Gemelli avrebbe un punteggio pari a 820 e, vista la graduatoria pubblicata l'8 aprile 2020 e considerato il fatto che dalla stessa sono stati attinti 200 operatori e non 100 come indicato precedentemente nel bando, egli se non fosse stato escluso per la sola ragione dell'età sarebbe certamente stato assunto.

Infatti, ultimo assunto secondo la graduatoria ammessi pubblicata il 9 giugno 2020 risulta essere Monforte Francesco collocato alla posizione 200 il quale ha un punteggio pari a 820 ed è nato nel 1992. Com'è possibile vedere dalla graduatoria, a parità di punteggio è stato collocato in posizione più alta la persona più anziana (doc. 3).

3. Chiarita inequivocabilmente la piena sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e della legittimità ad agire del sig. Gemelli, diviene ora possibile censurare la clausola relativa al limite di età inserita nel bando meglio indicato in epigrafe.

In particolare l'esclusione dalla partecipazione alla selezione dei lavoratori che hanno superato i quarant'anni appare in contrasto con il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione sanciti rispettivamente dall'art. 3 Costituzione e dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 della L. 127/97 e dalla direttiva 2000/78/CE.

Il bando, per la selezione dei 100 operatori ecologici, sceglie di utilizzare il metodo dell'avviamento che è regolamentato dall'art. 16 della l. 57/1987.

Secondo la norma citata, nel caso si tratti di assunzione di lavoratori da inquadrare in livello per cui è sufficiente aver assolto l'obbligo scolastico - così com'è nel caso in oggetto - Messina Servizi Bene Comune s.p.a avrebbe dovuto rispettare le procedure selettive previste per il pubblico impiego.

Nello specifico bisogna fare riferimento all'art. 3, comma 6, l. 127/97 secondo cui nel caso di concorso indetto da pubbliche amministrazioni la partecipazione



ad esso non è soggetta a limiti di età, salvo eventuali deroghe previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.

Tale assunto è stato ribadito anche dal T.A.R. Cagliari: “È illegittima la previsione, all’interno di un bando di concorso finalizzato alla predisposizione di una lista di mediatori interculturali, di un limite minimo di età, quale **requisito di ammissione dei concorrenti**. Una clausola di tale portata, infatti, contrasta con il principio previsto dall’articolo 3 comma 6 della legge 127/1997 che esclude limiti di età per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità delle stesse” (T.A.R. Cagliari, sez. II, 05/12/2017, n.768).

Inoltre, se si guarda al caso in esame non esiste alcun regolamento specifico che prevede l’apposizione di un limite d’età per l’assunzione nel ruolo di operatore ecologico, né sussistono necessità di servizio che possano giustificare una simile scelta.

Nella specie, appare *ictu oculi* che sussista il *fumus boni iuris* in quanto la Società ha arbitrariamente preso la decisione di escludere una fascia di lavoratori senza alcuna ragione logica e/o giuridica e pertanto la clausola del bando qui contestata non può che ritenersi illegittima.

In questa sede si ritiene necessario evidenziare che su un caso a questo analogo si è di recente pronunciato codesto Tribunale con ordinanza del 16 luglio 2020 n. 13583, dichiarando l’illegittimità della clausola ivi contestata affermando che “*deve ritenersi che una volta scelto per il reclutamento del personale il metodo dell’avviamento di cui all’art. 16 della l. n. 56/1987 la società convenuta fosse tenuta a seguire le regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all’art. 3, comma 6, della l. 127/1997, secondo cui «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni»*



connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione», regolamenti che in questo giudizio non risultano allegati (sicchè ogni ulteriore indagine su delle deroghe appare superflua. **Pertanto la clausola contestata deve ritenersi illegittima**” (doc. 4).

Sussiste, peraltro, ancora interesse alla pronuncia giacchè:

- non sono ancora decorsi i 12 mesi previsti dal contratto dei soggetti frattanto assunti e collocati in graduatoria alla virtuale posizione del ricorrente;

- è possibile, come è già accaduto, che la Società continuerà ad attingere da questa graduatoria per eventuali future assunzioni (nel bando era prevista la selezione di 100 operatori ma, successivamente, ne sono stati selezionati 200).

4. Sul periculum.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente risulta oggi ancora disoccupato e con tre persone a carico, tra cui due minori.

È notorio che specialmente nel sud d'Italia il tasso di disoccupazione sia molto elevato e che la situazione pandemica in corso abbia reso e renda estremamente difficile trovare un'occupazione.

Pertanto, è di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria di cui si discute sia situazione idonea a causare al sig. Gemelli un grave e irreparabile pregiudizio economico e personale.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola del bando per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, codesto Tribunale, ha chiarito che *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”* (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

Inoltre, è doveroso precisare che la procedura di selezione non è stata



interrotta tanto che la Società è giunta a stilare la graduatoria definitiva ed ha iniziato a procedere con le assunzioni. Se nel bando non fosse stata inserita la clausola illecita qui contestata, considerato il suo punteggio, sarebbe già stato avviato al lavoro ed avrebbe, pertanto, potuto iniziare a garantire alla sua famiglia il giusto supporto economico.

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza e del pedissequo decreto, voglia accogliere il ricorso consentendo al ricorrente di essere inserito nella graduatoria di cui alla selezione bandita da Messina Servizi S.p.a. per l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) di 100 Operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione della clausola che esclude coloro che hanno età superiore ad anni 40.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente, inferiore ai limiti di legge, nulla è dovuto.

Messina, 16 dicembre 2020

Avv. Santi Delia





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

R.G. n. 4693/2020

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, dà atto che l'udienza odierna del 20/01/2021 viene celebrata nelle forme dell'udienza di cui all'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 c. 4 d.l. 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, ed in esito al deposito di note;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria, che potrebbero essere pregiudicati da un eventuale reinserimento del ricorrente;

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 26.2.2021 h. 9.00 onerando parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati provvedendo a notificare il ricorso e gli atti di causa entro il 5.2.2021.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. del ricorso e degli atti di causa.

Dispone che l'udienza del 26/02/2021 si svolga a trattazione scritta, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di "note scritte contenenti istanze e conclusioni" con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 20/01/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Graziella Bellino

N. Ord.	COGNOME	NOME	Data Nascita	N. MBSC
3	TROVATO	SALVATORE	28/10/00	1
5	ROMEO	LUCA	20/11/84	2
7	TRICOMI	LIDIA	01/11/81	3
8	CAVALLARO	GIOVANNI	06/05/82	4
10	MARANO	VINCENZO	03/05/84	5
13	LA ROSA	PASQUALE	24/12/89	6
14	CALARESE	SERGIO	27/01/93	7
15	TRICOMI	VALENTINA	30/11/94	8
17	COLETTA	ALESSANDRO	07/04/96	9
18	SCUTELLA'	ANTONIA	17/03/84	10
19	CHIARELLO	MARIA DESIRE	05/10/95	11
20	CARPENZANO	VINCENZO	19/01/97	12
21	CAMBRIA	VALENTINA	14/02/91	13
22	COSTANTINO	IVAN	24/03/83	14
23	MINISI	LOREDANA	12/12/80	15
26	BONASERA	RAFFAELE	15/03/91	16
29	ALBERTO	GIUSEPPINA	09/03/79	17
31	LISA	SANTINO	21/04/79	18
32	PICCOLO	ROBERTO	14/05/79	19
33	ORECCHIO	PASQUALE	23/07/79	20
34	ROMANO	GIOVANNI	02/02/80	21
35	RASPAOLO	ANTONINO	20/06/80	22
36	PALMERI	GIOVANNI	14/10/80	23
38	CALABRO'	GIANFRANCO	12/07/81	24
39	VINCI	LETTERIO	31/08/81	25
40	MARCHETTA	ROSY	16/11/81	26
43	MICELI	PAOLO	07/05/83	27
45	D'AMICO	PIETRO	17/08/83	28
49	FLERI	TANIA	03/11/84	29
51	MINUTOLI	NATALE	18/03/85	30
52	DI PIETRO	ANTONIA	06/10/85	31
53	NOCITA	CARLO	11/04/86	32
55	PACE	ANTONIO	20/03/87	33
56	PELLEGRINO	GRAZIELLA	03/04/87	34
58	FABIANO	CLARA	03/08/87	35
59	CHIARA	ANDREA	29/01/88	36
60	ROMEO	SALVATORE	02/06/88	37
61	BERTUCCELLI	MARIAGRAZIA	19/11/88	38
62	ARDIZZONE	ANTONINA	21/11/88	39
64	ARDIZZONE	MARIA	26/03/92	40
66	POTENZA	ROCCO FRANCESCO	03/09/94	41
67	PELLEGRINO	GIUSEPPE	28/11/94	42
68	CHIARELLO	ROSA	17/09/96	43
69	DE FRANCESCO	SABINA	17/10/96	44
70	CUCCA	TINDARA	07/12/96	45
71	SCIVOLONE	GIANLUCA	18/03/97	46
72	RIZZO	FRANCESCO	04/07/97	47
73	SANTAMARIA	GIOSUE'	23/08/97	48
74	GRECO	MARIA ELENA	03/08/99	49
75	LA SPEME	DOMENICO	16/06/00	50
76	BARDETTA	SABRINA	30/05/80	51
78	FRACASSO	GIUSEPPINA	30/06/82	52
80	CANTO	ROSARIO	18/01/95	53
81	CHIARA	ROBERTO	11/01/98	54
83	LO PRESTI	LUIGI	11/01/83	55
84	SUMMA	PAOLA	02/03/88	56
85	AMANTE	ESTER	07/12/00	57
87	LO PRESTI	GIOVANNI	29/12/80	58
89	OLIVA	GIUSEPPINA	18/07/81	59
93	SETTINERI	ROSARIO	16/10/80	60
95	PANNUCCIO	MARIA TINDARA	22/06/83	61
97	LAGANA'	ALESSANDRO	09/04/81	62
98	BERENATO	MARIANGELA	06/11/81	63

N. Ord.	COGNOME	NOME	Data Nascita	N. MBSC
99	SORRENTI	GABRIELLA	07/01/88	64
102	SANTORO	DOMENICO	10/01/85	65
103	CORSO	GABRIELE	13/04/80	66
106	RUSSO	MARIA	30/10/78	67
108	ANFUSO	TIZIANA	27/11/78	68
109	ABATE	GIOVANNA	28/11/78	69
110	DELIA	DANILO	31/12/78	70
114	PAGANO	FRANCESCA	03/07/79	71
115	ARNAO	STEFANO	11/07/79	72
116	FALCONE	ROBERTO	18/08/79	73
117	CAPRI'	ORAZIO	26/08/79	74
118	BUTA	PIERA	03/10/79	75
122	LO CASCIO	NICOLA	23/03/80	76
123	DONATO	GAETANO	09/04/80	77
127	LISCIOTTO	ANTONELLA	26/07/80	78
129	GALLETTA	SANTO	26/09/80	79
130	TRIFIRO'	MARCO	10/11/80	80
131	CALABRESE	OSCAR	13/11/80	81
132	CURRO'	GIANMATTEO	07/03/81	82
134	STURNIOLO	CARMEN	04/04/81	83
136	MAURO	ANGELA	14/04/81	84
139	SCARPATI	DOMENICO	19/08/81	85
141	DE DOMENICO	ANDREA	30/11/81	86
144	CASTRICIANO	IMMACOLATA	27/02/82	87
145	DI PIETRO	GAETANA	17/09/82	88
145 B	BERNAVA	STELLARIO	25/08/82	89
147	ARCIDIACONO	TOMMASA	25/09/82	90
148	FRISENDA	PIETRO	29/11/82	91
149	GIAIMO	PASQUALINA	26/12/82	92
150	PINO	CONCETTO	25/06/83	93
151	MAZZA	GIOVANNA	02/08/83	94
152	SCIABA'	MARIA	09/08/83	95
153	MARRETTA	DANILO	31/10/83	96
159	LUCA'	ALESSANDRA	17/04/84	97
160	FUSCO	GIANFRANCO	20/04/84	98
161	SETTIMO	LUCIA	20/06/84	99
164	CARDULLO	ANTONIO	19/10/84	100
165	BOMBARA	COSIMO	20/10/84	101
168	COLAFATI	ESMERALDA	06/02/85	102
170	CANNAVO'	GIOVANNA	14/07/85	103
171	FRIGIONE	PAOLO	13/11/85	104
172	ALOISI	ROSARIO	22/02/86	105
175	CHIARENZA	GAETANO	01/12/86	106
176	D'ARRIGO	CRISTINA	09/12/86	107
177	AMMO	SALVATORE	28/01/87	108
178	LUNETTA	SAMUELE	27/04/87	109
179	SUMMA	ANDREA	30/07/87	110
181	VENEZIANO	CARMELO	07/01/88	111
182	CHIARELLO	MARIA	01/03/88	112
183	ANDALORO	DAVIDE	12/09/88	113
187	CALIO'	VERONICA VALENTINA	27/02/89	114
190	TORCIVIA	GIUSEPPE	23/05/89	115
191	PARISI	SEBASTIANO	19/09/89	116
192	CANNIZZARO	TINDARA	03/02/90	117
193	INDELICATO	ALESSIO	04/03/90	118
194	IANNELLO	ANDREA	20/04/90	119
196	FLERI	VERONICA	24/09/90	120
198	MULTARI	GIUSEPPE	21/10/91	121
199	STURNIOLO	SALVATORE	13/02/92	122
200	MONFORTE	FRANCESCO	02/05/92	123

RELAZIONE DI NOTIFICA

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53, ED ART. 55 LEGGE 19 GIUGNO 2009, N. 69

Io sottoscritto Avv. Santi Delia, C.F. DLESNT79H09F158V, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata in data 14 novembre 2012, n. 209, 14 maggio 2014, n. 99 e 1 ottobre 2014, n.200, integrata per le notifiche a mezzo pec il 12/6/2013 con delibera n. 82/13, ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e dell'art. 55 della legge 19 giugno 2009, n. 69, nell'interesse di

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
GEMELLI	NATALE	GMLNNTL77E14F158L

per cui si procede alla presente notifica

NOTIFICO

come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, l'originale informatico dell'atto, sottoscritto con firma digitale, dall'indirizzo avvsantidelia@cnfpec.it, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde"), all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato e comunque tratto, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53/1994, dal citato elenco pubblico previsto dal l'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde") e/o dal Registro PP.AA. e/o dall'indice dei professionisti e delle imprese, brevemente INIPEC consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>;

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A., con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ivi trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato

messinaservizibenecomune@pec.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità di tutti gli atti notificati rispetto all'originale da cui sono stati estratti.

Avv. Santi Delia

Via pec
messinaservizibenecomune@pec.it

Messina, 20 gennaio 2021

Spett.le
MESSINA SERVIZI BENE
COMUNE SPA

Oggetto: notifica per pubblici proclami nel ricorso proposto da **Gemelli Natale** contro **Messina Servizi Bene Comune Spa** (Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, n. 4693/2020 R.G.)

Il sottoscritto Avv.to Santi Delia, procuratore costituito del Sig. Gemelli Natale nel giudizio indicato in oggetto, in forza dell'ordinanza resa in data 20 gennaio 2021 dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Grazia Bellina

CHIEDE

- la pubblicazione dell'avviso, della copia del ricorso introduttivo, dell'ordinanza di cui sopra sul sito web di Messina Servizi Bene Comune SPA;

Per gli incumbenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità:

- l'ordinanza, l'avviso e la presente richiesta in allegato alla pec;
- il ricorso, è trasmesso anche attraverso il seguente [link](#);

In conformità all'ordine del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, si prescrive di:

- c. non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, e l'avviso:





- e. curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati, il ricorso, l'ordinanza e l'avviso;

- provvedere immediatamente ai detti incombenzi giacché il termine complessivo concesso dal Tribunale è di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e dunque entro la data del **5 febbraio 2021**.

Chiede inoltre il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione del pubblico proclama con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Avv. Santi Delia



avvocatosantidelia.it

Roma Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136 · **Tel** +39 06 39737480 +39 06 39720070 · **Mobile** 333.5625263

Messina Via S. Agostino, 4 (Galleria Vittorio Emanuele), 98122 · **Tel.** 090/6412910 - 090/6406782

mail santi.delia@avvocatosantidelia.it · **pec** avvsantidelia@cnfpec.it • **C.F.** DLE SNT 79H09 F158V - **P. IVA** 02889530834

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, ordinanza, data dell'udienza già fissata 26 febbraio 2021;

Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, n. 4693/2020 R.G.

2. Nome del ricorrente:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
GEMELLI	NATALE	GMLNLT77E14F158L

2.1. Indicazione delle amministrazioni intimare:

la **MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- **annullamento e/o disapplicazione** della clausola del bando di selezione pubblicato sul sito istituzione della Società il 2 Settembre 2019 per l'avviamento al lavoro di n. 100 operatori ecologici di livello J CCNL Utilitalia OPERATORI ECOLOGICI LIVELLO J CCNL UTILITALIA, presso l'Azienda Messina Servizi Bene Comune S.P.A., con la quale vengono esclusi dalla partecipazione le persone che hanno un'età superiore ai 40 anni;
- **accertamento** del diritto del ricorrente a partecipare alla predetta selezione;
- **inserimento del ricorrente** nella detta graduatoria con il punteggio spettante .

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO
Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del Sig. **GEMELLI NATALE**, (C.F. GMLNLT77E14F158L) nato a Messina il 14 Maggio 1977 ed ivi residente in Via 3/T pal. 36, rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiara di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 090/8960421 o agli indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocatosantidelia.it o pec avvsantidelia@cnfpec.it, presso lo stesso elettivamente domiciliata a Messina Via S. Agostino, 4

– ricorrente –

contro

la **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

– resistente –

per l'annullamento e/o disapplicazione

della clausola del bando di selezione pubblicato sul sito istituzione della Società il 2 Settembre 2019 per l'avviamento al lavoro di n. 100 operatori ecologici di livello J CCNL Utilitalia OPERATORI ECOLOGICI LIVELLO J CCNL UTILITALIA, presso l'Azienda Messina Servizi Bene Comune

S.P.A., con la quale vengono esclusi dalla partecipazione le persone che hanno un'età superiore ai 40 anni.

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a partecipare alla predetta selezione e

per l'inserimento del ricorrente

nella detta graduatoria con il punteggio spettante

* * * *

PREMESSE:

Il Sig. Natale Gemelli, con domanda presentata il 18 settembre 2019 (doc. 1), ha partecipato alla selezione pubblica - indetta per tramite del Centro dell'impiego di Messina e riservata ai suoi iscritti privi di occupazione con Avviso prot. n. 27511 pubblicato il 19 agosto 2019 - per l'avviamento al lavoro di 100 operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia che sarebbero stati assunti presso l'azienda Messinaservizi Bene Comune S.p.a., con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi (doc. 2).

Il bando, tuttavia, del tutto illegittimamente, prevedeva qual requisito soggettivo di partecipazione, essere in possesso di un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Il sig. Gemelli Natale, stando alla lettera del bando non avrebbe potuto partecipare alla predetta selezione, sebbene in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, solo perché di età superiore ai 40 anni.

Ciononostante presentava la domanda di partecipazione ma, proprio per quanto espressamente previsto nel bando, veniva escluso dalla chiamata che, da ultimo, sembra abbia interessato soggetti sotto la sua virtuale posizione.

Oggi, dunque, vi è anche la prova dell'interesse specifico ad agire, ragion per cui occorre rivolgersi a codesto On.le Tribunale in ragione dei seguenti

MOTIVI:

1. In via preliminare, al fine di superare le prevedibili difese della Società, occorre precisare che nella presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Mesinaservizi Bene Comune è una società "in house providing" interamente partecipata dal Comune di Messina e come tale, relativamente alle procedure di assunzione di personale dipendente, resta certamente assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Com'è noto, la disciplina delle società a partecipazione pubblica è rimessa completamente al D.lgs. n. 175/2016 che, all'art. 19, statuisce le regole applicabili per la gestione del personale.

In particolare, proprio per ciò che attiene alla selezione del personale viene espressamente previsto che "resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale".

Ed infatti "In tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 19 D. L.vo 175/2016, per quanto concerne le società a partecipazione pubblica, resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale" (Trib. Torino, Sez. I, 18 maggio 2018).

Recentemente, poi, il T.A.R. Lazio ha ribadito il surriferito orientamento, dichiarando l'inammissibilità di un ricorso proposto avverso una procedura di reclutamento indetta da un Società

pubblica “richiamando “l’art. 19 c. 4 del D.lgs. n. 175/2016, laddove afferma come resti ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di reclutamento del personale” (T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 2 agosto 2019, n. 10264).

Il significato di questa disposizione appare assolutamente chiaro: la scelta del modello societario non è indifferente rispetto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro **che rimane sempre di diritto comune.**

L’anzidetta disposizione non fa altro che consacrare sul piano legislativo quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la giurisdizione del g.o. per tutte quelle controversie che attengano le procedure di reclutamento del personale delle società *in house*, giacché non equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass., Sez. Un., 7759/2017).

Inoltre, si segnala che Codesto tribunale si è già pronunciato su questione riconoscendo la sua giurisdizione al merito al caso sottoposte (Trib. Messina, sez. lav. sent. del 16 luglio 2020, n.13583).

2. Sempre in via preliminare risulta necessario precisare che nessun dubbio può essere sollevato in merito alla legittimità ad agire in giudizio dell’odierno ricorrente.

Egli, infatti, ha presentato la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti dal bando, ha tutti i requisiti richiesti dal bando, era ed è privo di occupazione ed iscritto al Centro per l’impiego di Messina, ma è stato escluso dalla graduatoria “per superato limite d’età” perché nato il 14 maggio del 1977. Sul punto è il caso di precisare che, secondo il regolamento previsto dal bando, il sig. Gemelli avrebbe un punteggio pari a 820 e, vista la graduatoria pubblicata l’8 aprile 2020 e considerato il fatto che dalla stessa sono stati attinti 200 operatori e non 100 come indicato precedentemente nel bando, egli se non fosse stato escluso per la sola ragione dell’età sarebbe certamente stato assunto.

Infatti, ultimo assunto secondo la graduatoria ammessi pubblicata il 9 giugno 2020 risulta essere Monforte Francesco collocato alla posizione 200 il quale ha un punteggio pari a 820 ed è nato nel 1992. Com’è possibile vedere dalla graduatoria, a parità di punteggio è stato collocato in posizione più alta la persona più anziana (doc. 3).

3. Chiarita inequivocabilmente la piena sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e della legittimità ad agire del sig. Gemelli, diviene ora possibile censurare la clausola relativa al limite di età inserita nel bando meglio indicato in epigrafe.

In particolare l’esclusione dalla partecipazione alla selezione dei lavoratori che hanno superato i quarant’anni appare in contrasto con il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione sanciti rispettivamente dall’art. 3 Costituzione e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché in contrasto con quanto stabilito dall’art. 3 della L. 127/97 e dalla direttiva 2000/78/CE.

Il bando, per la selezione dei 100 operatori ecologici, sceglie di utilizzare il metodo dell’avviamento che è regolamentato dall’art. 16 della l. 57/1987.

Secondo la norma citata, nel caso si tratti di assunzione di lavoratori da inquadrare in livello per cui è sufficiente aver assolto l’obbligo scolastico - così com’è nel caso in oggetto - Messina Servizi Bene Comune s.p.a avrebbe dovuto rispettare le procedure selettive previste per il pubblico impiego.

Nello specifico bisogna fare riferimento all’art. 3, comma 6, l. 127/97 secondo cui nel caso di concorso indetto da pubbliche amministrazioni la partecipazione ad esso non è soggetta a limiti di età, salvo eventuali deroghe previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.

Tale assunto è stato ribadito anche dal T.A.R. Cagliari: “È illegittima la previsione, all’interno di

*un bando di concorso finalizzato alla predisposizione di una lista di mediatori interculturali, di un limite minimo di età, quale **requisito di ammissione dei concorrenti**. Una clausola di tale portata, infatti, contrasta con il principio previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge 127/1997 che esclude limiti di età per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità delle stesse” (T.A.R. Cagliari, sez. II, 05/12/2017, n.768).*

Inoltre, se si guarda al caso in esame non esiste alcun regolamento specifico che prevede l'apposizione di un limite d'età per l'assunzione nel ruolo di operatore ecologico, né sussistono necessità di servizio che possano giustificare una simile scelta.

Nella specie, appare *ictu oculi* che sussista il *fumus boni iuris* in quanto la Società ha arbitrariamente preso la decisione di escludere una fascia di lavoratori senza alcuna ragione logica e/o giuridica e pertanto la clausola del bando qui contestata non può che ritenersi illegittima.

In questa sede si ritiene necessario evidenziare che su un caso a questo analogo si è di recente pronunciato codesto Tribunale con ordinanza del 16 luglio 2020 n. 13583, dichiarando l'illegittimità della clausola ivi contestata affermando che “*deve ritenersi che una volta scelto per il reclutamento del personale il metodo dell'avviamento di cui all'art. 16 della l. n. 56/1987 la società convenuta fosse tenuta a seguire le regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all'art. 3, comma 6, della l. 127/1997, secondo cui «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione», regolamenti che in questo giudizio non risultano allegati (sicchè ogni ulteriore indagine su delle deroghe appare superflua. **Pertanto la clausola contestata deve ritenersi illegittima**” (doc. 4).*

Sussiste, peraltro, ancora interesse alla pronuncia giacchè:

- non sono ancora decorsi i 12 mesi previsti dal contratto dei soggetti frattanto assunti e collocati in graduatoria alla virtuale posizione del ricorrente;
- è possibile, come è già accaduto, che la Società continuerà ad attingere da questa graduatoria per eventuali future assunzioni (nel bando era prevista la selezione di 100 operatori ma, successivamente, ne sono stati selezionati 200) (doc. 5).

4. Sul periculum.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente risulta oggi ancora disoccupato e con tre persone a carico, tra cui due minori.

È notorio che specialmente nel sud d'Italia il tasso di disoccupazione sia molto elevato e che la situazione pandemica in corso abbia reso e renda estremamente difficile trovare un'occupazione.

Pertanto, è di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria di cui si discute sia situazione idonea a causare al sig. Gemelli un grave e irreparabile pregiudizio economico e personale.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola del bando per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, codesto Tribunale, ha chiarito che “*nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare*” (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

Inoltre, è doveroso precisare che la procedura di selezione non è stata interrotta tanto che la Società è giunta a stilare la graduatoria definitiva ed ha iniziato a procedere con le assunzioni. Se nel bando non fosse stata inserita la clausola illecita qui contestata, considerato il suo punteggio, sarebbe già stato avviato al lavoro ed avrebbe, pertanto, potuto iniziare a garantire alla sua famiglia il giusto supporto economico.

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza e del pedissequo decreto, voglia accogliere il ricorso consentendo al ricorrente di essere inserito nella graduatoria di cui alla selezione bandita da Messina Servizi S.p.a. per l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) di 100 Operatori ecologici livello J CCNL Utilitalia previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione della clausola che esclude coloro che hanno età superiore ad anni 40.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente, inferiore ai limiti di legge, nulla è dovuto.

Messina, 16 dicembre 2020

Avv. Santi Delia

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito pubblicata sul sito di Messina Servizi Bene Comune Spa nonché all'interno della graduatoria raggiungibile tramite questo [link](#);

5. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Messina con ordinanza del 20 gennaio 2021([SCARICA](#));

6. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#))

Avv. Santi Delia
